



STATUTO

Approvato dall'Assemblea il 29 Settembre 2017

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Roma la "Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile", in forma abbreviata A.L.I.S..

La A.L.I.S. ha delegazioni nelle località stabilite dal Consiglio.

SCOPI

Art. 2

La A.L.I.S. si propone i seguenti scopi:

a) promuovere lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ecosostenibile realizzando un sistema di *trailerizzazione* globale e sviluppando un sistema di monitoraggio finalizzato allo studio di soluzioni tecniche in grado di consentire riduzioni di CO2 nel quadro di una politica che valorizzi l'impegno delle aziende del settore;

b) rappresentare e tutelare l'impresa legata al trasporto ed alla logistica italiana nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali.

c) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare;

d) informare e prestare assistenza agli associati su questioni normative, economiche e sociali che interessano il settore, nonché di generale interesse nazionale ed internazionale: in particolare, in materia di sviluppo, di ambiente ed energia, di infrastrutture e logistica, di cultura di impresa, di mercato del lavoro e di formazione.

La A.L.I.S. persegue i propri scopi in completa indipendenza, apartiticità e senza finalità di lucro.

E' peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purchè strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.

La A.L.I.S. potrà pertanto svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria e/o utile a tal fine.

CODICE ETICO

Art. 3

La A.L.I.S. ispira i propri comportamenti al Codice etico approvato dall'Assemblea Costituente, che recepisce nel proprio Statuto impegnando alla sua osservanza i propri associati.

SOCI FONDATORI, ASSOCIATI EFFETTIVI, SOCI SOSTENITORI e SOCI ONORARI

Art. 4

Alla A.L.I.S. aderiscono quali soci fondatori le imprese operanti nel settore del trasporto e della logistica in Italia che hanno partecipato

all'assemblea costituente e sottoscritto l'atto costitutivo.

Art. 5

Alla A.L.I.S. aderiscono quali associati effettivi:

- a) imprese operanti nel settore del trasporto in Italia;
- b) imprese operanti nel settore della logistica in Italia;
- c) consorzi e società consortili costituite esclusivamente tra imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) precedenti.

L'adesione si estende a tutte le imprese controllate dall'associato, che siano in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) o b).

Art. 6

Alla A.L.I.S. aderiscono quali soci sostenitori le imprese in possesso dei requisiti di alle lettere a) e b) dell'articolo precedente che contribuiscono all'associazione con una quota annuale in misura ridotta rispetto a quella prevista dal Regolamento per i soci fondatori e per gli associati effettivi.

Art. 6 BIS

Alla A.L.I.S. possono aderire quali soci onorari istituzioni, autorità ed enti anche di diritto pubblico.

OBBLIGHI

Art. 7

L'adesione alla A.L.I.S. comporta l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi ed obbliga gli associati ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Ciascun associato, ad esclusione dei soci onorari, è obbligato al versamento dei contributi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di contribuzione approvato dall'Assemblea e nell'ammontare stabilito dal Consiglio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Codice etico.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

AMMISSIONE – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 8

L'adesione a A.L.I.S. decorre dal giorno dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio.

L'adesione ha la durata minima di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, con e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione.

Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno sociale successivo.

E' fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 29.

PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

Art. 9

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, previo esame da parte del Consiglio e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- b) per recesso ai sensi dell'art. 29;
- c) per fallimento dichiarato, risultante da documentazione formale;
- d) per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'art. 7, comma 1, del presente statuto nonché per incompatibilità o indegnità accertate dal Consiglio con deliberazione motivata presa con il voto favorevole di almeno la metà dei componenti.

Gli associati dimissionari o decaduti non hanno diritto al voto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti degli associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno della A.L.I.S., nonché gli incarichi di rappresentanza esterna, con conseguente loro obbligo di formalizzare la rinuncia a tali incarichi.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10

Sono organi della A.L.I.S.:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) le Commissioni;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori;

Per essere ammessi o eletti negli organi dell'associazione gli associati debbono trovarsi in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'eleggibilità agli organi associativi è riservata ai rappresentanti dei soci fondatori ed effettivi che siano investiti di una effettiva responsabilità d'impresa in quanto titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali, dirigenti e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei

dettati del codice etico. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli organi dell'associazione.

E' fatta salva la facoltà di eleggere nelle Commissioni di cui al punto e) rappresentanti degli associati, muniti di elevata qualifica dirigenziale ed ampio mandato di voto sulle materie di competenza delle Commissioni.

E' fatta salva altresì la facoltà di eleggere negli organi di cui ai punti f) e g) personalità esterne agli associati.

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci fondatori e degli associati effettivi.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio oppure ne facciano richiesta scritta al Presidente tanti associati da rappresentare un quarto dei voti, con indicazione degli argomenti da trattare.

All'Assemblea Generale dei soci possono partecipare anche i soci onorari ed i soci sostenitori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione recante l'ordine del giorno; nei casi urgenti il termine può essere abbreviato, ma comunque non potrà essere inferiore a cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve precisare anche la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che può essere anche stabilita nella stessa giornata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal rappresentante delle imprese fondatrici più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Art. 12

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, tanti associati da rappresentare più della metà del numero globale dei voti determinato ai sensi dell'art.13.

In seconda convocazione il limite di cui al comma precedente è abbassato ad un terzo.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, ma nessun associato può essere munito di più di una delega.

VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 13

Ogni associato avrà diritto ad un numero di voti uniformi pari a 10

(dieci).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

E' necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati per le deliberazioni riferentesi a:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) Regolamento di contribuzione;
- c) scioglimento della A.L.I.S..

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto ad eccezione di quella relativa all'elezione del Presidente.

Per l'elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i due terzi dei seggi da ricoprire.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea:

- 1) elegge il Presidente approvandone gli indirizzi generali di attività e l'articolazione del programma, nonchè delle deleghe che egli intende attribuire, anche tenuto conto della rappresentanza delle diverse componenti associative e dell'organizzazione associativa;
- 2) si esprime sulla politica generale della A.L.I.S. deliberando sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo presentati dal Consiglio nonchè sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
- 3) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio ed elegge i componenti del Consiglio stesso, i Proviviri, i Revisori e i Revisori dei Conti;
- 4) delibera in materia di modifiche allo Statuto, di Regolamento di contribuzione nonchè di scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO

Art. 15

Il Consiglio è composto da un numero massimo di quaranta Consiglieri compreso il Presidente e del Consiglio fanno parte in ogni caso:

- 1) tutti i rappresentanti delle imprese fondatrici;
- 2) i restanti membri sono eletti dall'Assemblea e scelti tra gli associati non fondatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica la durata di un mandato del Presidente; qualora nel corso del mandato si rendessero vacanti dei seggi elettivi, essi sono coperti dai primi dei non eletti, in ordine anzitutto di numero delle preferenze riportate e quindi di età, ovvero, a scelta del Consiglio, per cooptazione.

I membri subentrati restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Il componente del Consiglio che per due volte consecutive senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni è considerato dimissionario

e il Presidente avvia le azioni conseguenti.

In caso di anticipata cessazione del Presidente della A.L.I.S. dal suo incarico per ogni motivo diverso dalla scadenza, l'intero Consiglio decade nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 4.

CONVOCAZIONE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 16

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su domanda motivata di ciascuno dei consiglieri.

La convocazione viene normalmente fatta, a mezzo e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione, con preavviso di almeno sette giorni; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino al minimo di tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio.

In occasione delle riunioni del Consiglio, gli intervenuti sottoscrivono il foglio delle presenze.

Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui all'art. 17, punti b), c) e o) sono adottate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio.

Il Presidente può estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio a soggetti non membri del Consiglio in relazione al contributo che essi possano di volta in volta dare per gli argomenti da trattare.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 17

Il Consiglio:

- a) ha l'amministrazione straordinaria dell'Associazione e può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente;
- b) determina le linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali;
- c) propone all'Assemblea il Presidente;
- d) nomina i Presidenti delle Commissioni ai sensi dell'art. 21;
- e) nomina i membri delle Commissioni di cui all'art. 23, su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse;
- f) approva il bilancio annuale di previsione e redige la proposta di bilancio

- consuntivo e di relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea il Regolamento di contribuzione di cui all'art. 7, comma 2;
 - h) stabilisce la misura dei contributi sociali;
 - i) decide in merito alle adesioni ed esamina le dimissioni degli associati;
 - j) può convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 11;
 - k) adotta i regolamenti attuativi dello Statuto;
 - l) esamina questioni inerenti l'art. 9;
 - m) nomina e revoca il Direttore Generale ed il Vice Direttore;
 - n) può nominare, su proposta del Presidente, comitati tecnici o gruppi di lavoro per questioni specifiche;
 - o) designa o nomina rappresentanti della A.L.I.S. in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza associativa;
 - p) elegge al suo interno il Tesoriere su proposta del Consiglio;
 - q) delinea le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
 - r) delinea le direttive generali per il Consiglio per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea;
 - s) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche allo Statuto;
 - t) esercita gli altri compiti attribuiti al Consiglio dallo Statuto.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio e secondo le modalità del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica quattro anni e, a scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni.

Un ulteriore mandato è ammesso solo dopo un intervallo di tempo almeno pari a otto anni.

In caso di vacanza del Presidente, il rappresentante delle imprese fondatrici più anziano di età assume le funzioni di Presidente *pro-tempore*, convoca entro tre mesi l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio, che procederà alla scelta del nuovo Presidente da proporre all'Assemblea.

In caso di assenza od impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal rappresentante delle imprese fondatrici più anziano di età.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 19

Ai fini dell'elezione l'Assemblea elegge il Presidente su proposta del Consiglio, secondo quanto previsto all'art.14.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della A.L.I.S. di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dà impulso all'attività dell'Associazione formulando

proposte agli organi collegiali, provvede all'attuazione delle direttive del Consiglio, propone al Consiglio la nomina o la revoca del Direttore Generale e sovrintende alla sua attività, assume i dirigenti e risolve il loro rapporto di lavoro.

Propone al Consiglio la nomina dei Presidenti delle Commissioni secondo quanto disposto all'art. 21.

Può in caso di motivata urgenza, esercitare i poteri del Consiglio riferendo a questi organi nella prima riunione successiva.

COMMISSIONI

Art. 21

Il Consiglio nomina dopo la sua elezione le seguenti Commissioni nonchè i loro Presidenti:

- a) Ambiente e *Energy Saving*,
- b) Porti e infrastrutture,
- c) Acquisto servizi e rapporti con i fornitori,
- d) Affari Tecnici,

I Presidenti delle Commissioni sono nominati tra i soci fondatori e gli associati effettivi su proposta del Presidente della A.L.I.S..

È in facoltà del Consiglio, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di modificare il numero delle Commissioni, fino ad un massimo di sette, nonché di modificarne le denominazioni e le competenze.

Le Commissioni sono composte fino ad un massimo di venti membri, compreso il Presidente.

I membri delle Commissioni sono nominati, anche al di fuori del Consiglio e nel rispetto dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, su proposta dei rispettivi Presidenti di Commissione.

Il componente della Commissione che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, decade automaticamente dalla carica.

Le Commissioni sono organi tecnici ed hanno poteri propositivi negli ambiti di competenza e secondo le procedure definite dal Consiglio. Il Consiglio può loro delegare l'approfondimento e la definizione di questioni specifiche, determinando limiti e criteri del mandato.

Le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti, salva differente determinazione disposta nel mandato di cui al precedente comma.

Ciascuna Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro formati anche da rappresentanti degli associati esterni alla Commissione e può utilizzare gruppi tecnici di appoggio costituiti da funzionari e consulenti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire tre Probiviri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica cinque anni.

L'elezione di cui al comma precedente deve aver luogo in anno differente da quello della elezione del Presidente.

Sono deferite ai Probiviri, su istanza degli organi sociali o dei singoli associati, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente

Statuto, nonché i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e le eventuali irregolarità eccette nelle procedure elettive.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie nonché dei criteri di deontologia associativa desumibili dal Codice Etico; nei casi di controversie, se le parti lo richiedono o se i Probiviri lo ritengano più congruo alla fattispecie, le decisioni potranno conformarsi anche a criteri di equità.

Il Collegio dei Probiviri può assistere alle riunioni del Consiglio.

Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI E CONTROLLO CONTABILE

Art. 23

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire, un Collegio di tre Revisori effettivi, nonché due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nel corso della stessa votazione l'Assemblea designa il Presidente del Collegio.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, riferendone all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 28.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Revisori effettivi, i membri supplenti subentreranno a quelli mancanti.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale esterno o da una società di revisori iscritti nel registro istituito presso il MEF; la sua relazione è rappresentata all'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 28. La nomina del revisore Legale è demandata all'Assemblea, su proposta del Collegio dei Revisori, la quale ne stabilisce la durata in carica e la retribuzione.

TESORIERE

Art. 24

Il Tesoriere, nominato al suo interno dal Consiglio, collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e sovrintende al movimento finanziario della A.L.I.S., in attuazione delle delibere del Consiglio .

DIRETTORE GENERALE

Art. 25

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esecuzione dell'attività della A.L.I.S..

E' responsabile del funzionamento della struttura della A.L.I.S. e sovrintende a tutti i servizi e funzioni in cui questa si articola.

Ha i poteri di ordinaria amministrazione conferiti mediante procura notarile dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

Prepara il Bilancio preventivo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Consiglio l'articolazione della struttura associativa ed al

Presidente l'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale amministrativo e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e propone al Consiglio la nomina del Vice Direttore.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio, curando in tale veste la redazione e la custodia dei verbali.

VICE DIRETTORE

Art. 25 bis

Il Vice Direttore Generale è eletto tra il personale dipendente dell'Associazione e coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività che gli competono.

Può sostituire il Direttore nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

Al Vice Direttore non spettano compensi e/o retribuzioni aggiuntive per l'esercizio della carica.

ANNO SOCIALE

Art. 26

L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 27

Per ciascun anno sociale viene compilato il bilancio di previsione costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 28

Per ciascun anno sociale è redatto un bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi.

Esso è posto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla Relazione del Consiglio, a quella del Collegio dei Revisori e a quella del revisore dei conti di cui all'art. 23, comma 5.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto.

MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO DI CONTRIBUZIONE E SCIoglIMENTO DELLA A.L.I.S.

Art. 29

Le modifiche allo Statuto, al Regolamento di contribuzione e lo scioglimento della A.L.I.S. sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti al complesso degli associati.

Agli associati che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle

modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui fosse deliberato lo scioglimento della A.L.I.S. ogni incombenza relativa alla liquidazione verrà affidata ad uno o più liquidatori da nominarsi dall'Assemblea, la quale stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti nonché per la ripartizione delle consistenze associative.

L'eventuale attività risultante dalla liquidazione di cui al precedente comma può essere devoluta solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

NORME DI RINVIO

Art. 30

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

NORMA FINALE

Art. 31

In via straordinaria, quando in corso di mandato si verifichi l'ingresso nella Associazione di imprese o gruppi di imprese di notevole rilevanza, gli organi associativi possono essere ampliati anche parzialmente su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio.